

***La gestione delle
relazioni con gli enti
locali e
della risoluzioni dei
conflitti***

laura paolucci

Regole delle funzioni pubbliche

1. Riserva di legge in materia di organizzazione pubblica

**La legge (e solo la legge)
distribuisce fra gli enti le funzioni
pubbliche : l'ente ha il dovere
giuridico di esercitare la funzione**

Regole delle funzioni pubbliche

2. Non delegabilità delle funzioni pubbliche

Salva espressa disposizione di legge (ad es. art 3, co 4 L 23/2006 *), l'ente non può delegare ad altri enti le funzioni pubbliche che la legge gli assegna, nemmeno con il consenso dell'altro ente

- * *Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico***

Regole delle funzioni pubbliche

3. Dualità di modelli nell'esercizio della funzione pubblica (unilaterale/imperativo o consensuale)

Salvo che la legge non disponga esplicitamente in senso diverso, ciascun ente può esercitare le proprie funzioni unilateralmente o anche in collaborazione convenzionale con altri enti : la convenzione fra enti è un modo per svolgere la funzione doverosa (art 15 L 241/1990*)

*** *Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.***

Il conflitto

- **Il conflitto fra enti pubblici (ad es. fra scuola ed ente locale) sorge quando vi è discordia circa il reciproco ruolo nello svolgimento della funzione pubblica**
- **Giudice di questo conflitto è il Giudice amministrativo**

Dimensionamento della rete scolastica

- **Dlgs 139 Dlgs 112/1998; DPR 233/1988 art 3*; DL 112/08 art 64**
- * ***Il presidente della provincia [..] convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane; ad essa partecipa di diritto il dirigente competente della amministrazione periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.***

Dimensionamento della rete scolastica

Il disposto di cui all'art. 3 del DPR 233/1998 che prevede il coinvolgimento nel procedimento amministrativo di dimensionamento della rete scolastica dei "soggetti scolastici interessati" deve intendersi rispettato allorché i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate siano stati convocati, o comunque invitati a fare pervenire le proprie osservazioni in ordine all'ipotesi di dimensionamento...*(TAR Umbria 288/09).*

Dimensionamento della rete scolastica

Il coinvolgimento del dirigente scolastico, quale legale rappresentante dell'istituzione scolastica, spiega infatti effetti nei confronti di tutte le componenti della stessa (Collegio dei docenti e Consiglio di istituto)

ibidem

Dimensionamento della rete scolastica

L'attuazione del contraddittorio procedimentale tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali competenti al dimensionamento della rete scolastica è inteso in modo non rigidamente formalistico, purchè sia effettivo (*Cons St., VI, n. 7009/2006*); il parere delle iiss è obbligatorio, non vincolante e non è necessario raggiungere un'intesa

(TAR Lombardia, n. 4587/08; TAR Veneto, n. 610/06)

Dimensionamento della rete scolastica

Quale la normativa applicabile in futuro?

DL 112/08 conv L 133/08 art 64

DPR 20.3.2009, n. 81

Corte Cost. sent. 2.7.2009, n 200

Adattamento del calendario scolastico

**Qual è il potere che la scuola ha di
“modifica” del calendario scolastico adottato
dalla Regione?**

**TAR Veneto, sent. N. 330/09 decide il ricorso
della Regione per violazione dell'art 138 Dlgs
112/98 contro la delibera del CI di una IS con
la quale era stata decretato lo svolgimento di
attività didattica in un giorno di sospensione
della stessa secondo il calendario regionale**

Adattamento del calendario scolastico

L'“adattamento” deve rispettare le regole poste dalla normativa sovraordinata

DLgs 297/94, art 74 (200 gg)

DLgs n. 59/97, art 21, co 8

DPR n. 275/1999, art. 5, co 2 (monte ore annuo/disciplina; min 5 gg/sett; finalità di flessibilità e miglioramento della didattica)

Adattamento del calendario scolastico

Le prerogative regionali di cui all'art 138 Dlgs 112/98 saranno violate se la scuola avrà esercitato il proprio **potere di adattamento senza (dichiarare) le finalità di cui all'art 21,co8,L 59/97: la motivazione dovrà essere tanto più approfondita (in concreto) quanto più si discosti dalle scelte regionali, che si presume rappresentino le “normali” esigenze del territorio**

Utilizzo dell'edificio scolastico

Ai sensi degli artt 95 e 96, co 4, del D.Lgs 297/1994 gli enti locali possono utilizzare i locali scolastici per le attività che realizzino la funzione della scuola come centro **promozionale culturale, sociale e civile, ma necessitano del previo assenso delle ISS (attraverso il CI): le deliberazioni adottate in difetto di tale assenso sono viziate da illegittimità**

(TAR Campania, Salerno, sent 1172/08)

Utilizzo dell'edificio scolastico

E' illegittima la delibera dell'eell di adozione della regolamentazione per il rilascio delle concessioni d'uso degli spazi scolastici per l'espletamento del servizio di bar e ristoro (a mezzo di distributori automatici, di bar interni o di vendita ambulante) adottata senza il previo assenso delle IIS

(TAR Umbria, sent 368/08)

Utilizzo dell'edificio scolastico

**Non solo gli artt 95 e 96 del DLgs
294/94, ma anche l'art 139 DLgs
112/98**

**Sono attribuite a Province e Comuni i
compiti e le funzioni concernenti il
piano di utilizzazione degli edifici e
di uso delle attrezzature, *d'intesa
con le istituzioni scolastiche***

Utilizzo dell'edificio scolastico

La scuola ha priorità nell'utilizzo dell'edificio scolastico per finalità “scolastiche” (v. anche definizione di attività scolastica dell'art. 1 DPR 567/96)

- **Direttamente didattiche**
- **Strumentali alla didattica**
- **Ampliamento delle funzioni della scuola (DPR 567/96 e DPR 275/99)**
- **E il fine meramente economico?**

“Assistenza” scolastica

- **Pre, post, inter scuola**
- **Supporto organizzativo all’istruzione degli alunni H o in situazione di svantaggio (ad es. educatori)**
- **Servizi integrativi (pari opportunità, interventi perequativi, iniziative di continuità, ecc.)**

E’ legittima la prassi di alcuni eell di trasferire alla scuola il finanziamento relativo alla realizzazione di tali funzioni, perché “faccia lei”?

(la scuola sceglie così l’educatore che crede, proprio quello che piace alle maestre...o il progetto di integrazione più funzionale alla propria “filosofia” didattica – effetto pifferaio magico)

“Assistenza” scolastica

I rischi:

- **È basso il rischio sul piano della “pura” legittimità amministrativa (vizio di incompetenza, rispetto alla funzione)**
- **E’ alto il rischio dell’imputazione degli effetti negativi sul piano civilistico (azioni risarcitorie): da “coprire” con l’assicurazione RC**
- **E’ altissimo il rischio “lavoristico”, in caso di stipulazione di contratti di lavoro (anche “autonomo”)**

***L'apprendimento è un bene per la
società:
c'è una torta da spartire.....?***

